

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2920**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FRANCO Paolo, MORO, BRIGNONE,  
MONTI, STIFFONI e VANZO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2004**

—————

Modifiche agli articoli 19, 50, 51, 57, 76, 77 e 86 del decreto  
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  
successive modificazioni, in materia di esecuzione forzata e  
fermo di beni mobili registrati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende inserire nel nostro ordinamento una serie di tutele per il contribuente, nel caso di procedimento di esecuzione forzata per mancato pagamento, operando alcune opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

È innegabile che le notizie diffuse negli ultimi mesi, circa la possibilità per i concessionari della riscossione di procedere all'iscrizione di ipoteche sugli immobili, in caso di mancato pagamento delle multe per infrazioni al codice della strada, hanno posto in allarme tutti i contribuenti italiani che si sono sentiti sotto la spada di Damocle di una possibile espropriazione immobiliare, magari per somme irrilevanti rispetto al valore dei beni.

È necessario, quindi, stabilire una maggiore proporzionalità tra il valore dei beni dei contribuenti sottoposti ad espropriazione o fermo amministrativo e l'entità dei crediti vantati dai concessionari.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si intende modificare l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introducendo la possibilità per il contribuente di avvalersi della dilazione del pagamento, se la somma iscritta a ruolo sia pari o superiore 1.000 euro, nonché il corrispondente obbligo per il concessionario di informare il contribuente della possibilità di beneficiare della dilazione suddetta. In assenza di detta informativa, la procedura esecutiva si estingue.

Con l'articolo 2 si va a modificare l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, fissando precisi limiti temporali all'esecuzione forzata; tra-

scorsi infatti sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, si procede all'espropriazione forzata, ma se la stessa non viene eseguita entro un anno, la procedura esecutiva si estingue.

Con l'articolo 3 si interviene sull'articolo 51 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che stabilisce il diritto del concessionario, in quanto titolare di un credito privilegiato, a surrogarsi agli altri creditori del debitore, fissando precise garanzie per i creditori surrogati, i quali hanno diritto di prelazione nella distribuzione delle eventuali ulteriori somme ricavate dall'esecuzione.

All'articolo 4, con la modifica dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si introduce la possibilità per i debitori di avanzare opposizione anche se l'esecuzione non ha ancora avuto inizio, sia sul diritto che sulla forma dell'esecuzione, mentre attualmente è possibile proporre opposizione solo all'esecuzione o agli atti esecutivi, cioè a procedura già iniziata.

Al fine di evitare un'eccessiva sproporzione tra il credito vantato dal concessionario e il bene immobiliare espropriato, l'articolo 5 del presente disegno di legge, che mira a modificare l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in materia di espropriazione immobiliare, stabilisce che l'importo del credito per cui si procede, esclusi spese ed interessi, deve essere pari o superiore a 5.000 euro. L'attuale limite di 3 milioni di lire, pari a circa 1.550 euro, appare davvero troppo esiguo e, fino ad oggi, il Ministero delle finanze non ha mai proceduto ad aggiornare la cifra, malgrado il comma 1 dell'articolo 76 gli attribuisca questa facoltà.

Con l'articolo 6, si vuole dare al debitore la possibilità di avvalersi di una dilazione del pagamento, anche successivamente all'iscrizione di ipoteca, ma prima della pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita.

Infine, con l'articolo 7 si intende intervenire in materia di fermo di beni mobili registrati (articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973). Anche in questo caso è necessario prevedere una giusta proporzione tra le somme vantate dal concessionario e il valore del bene mobile, allo scopo di evitare, ad esempio, il fermo di un veicolo del valore di 20.000 euro a fronte di un credito di 200 euro, a tal fine stabilendo il principio che il fermo può disporsi solo per un credito pari o superiore alla metà del valore del bene e per una somma non inferiore ai 500 euro, e ai 1.500 euro nel caso esistano più crediti esigibili. È comunque fatta salva la possibilità da parte del concessionario di ricorrere a tale strumento coattivo, se il debitore è insolvente per una pluralità di distinte somme iscritte a ruolo, intravedendo in questa eventualità la mancanza di volontà di procedere al pagamento e non l'errore, la dimenticanza o la temporanea impossibilità del debitore.

Si dispone anche la modifica del comma 2 dell'articolo 86 del del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel senso di consentire al contribuente di conoscere ef-

fettivamente gli atti esecutivi a cui è sottoposto e le disposizioni legislative in materia tributaria che li regolano, così come previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, meglio nota come statuto dei diritti del contribuente. Occorre, infatti, maggiore trasparenza e controllo nelle procedure di notificazione delle cartelle esattoriali e dei procedimenti esecutivi e sanzionatori; non basta prevedere la semplice comunicazione al contribuente di iscrizione nei registri mobiliari del provvedimento di fermo del veicolo o altro bene mobile registrato, ma occorre la necessaria notifica di un avviso che ponga il contribuente in grado di sapere che, trascorsi alcuni giorni, scatterà il fermo prevedendo che, in assenza di questo avviso, non si potrà procedere al fermo.

Si intende, infine, abrogare il comma 3 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, perchè appare del tutto inutile impedire al debitore di utilizzare il veicolo sottoposto al fermo; infatti, questo provvedimento costituisce uno strumento di garanzia del credito, che mira ad impedire l'alienabilità del bene, in quanto, con la trascrizione, il fermo è opponibile al terzo acquirente; risulta quindi del tutto ingiustificato impedire al debitore di utilizzare il veicolo, limitando oltremodo quel diritto di proprietà, considerato inviolabile e cardine della nostra Costituzione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui l'ammontare delle somme iscritte a ruolo sia pari o superiore a 1.000 euro, l'ufficio ha l'obbligo di informare il contribuente, prima dell'inizio della procedura esecutiva, delle possibilità di dilazione previste dal presente decreto. Il mancato avviso comporta l'estinzione della procedura esecutiva, iniziata senza l'avviso di dilazionabilità, e la decadenza di tutti gli atti della procedura esecutiva già compiuti».

### Art. 2.

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «l'espropriazione stessa» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la procedura esecutiva si estingue»;

b) il comma 3 è abrogato.

### Art. 3.

1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I creditori surrogati sono comunque parti del procedimento espropriativo

continuato secondo le norme del presente titolo. Hanno altresì diritto di prelazione nella distribuzione delle somme ricavate a seguito dell'esecuzione».

#### Art. 4.

1. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il comma 1 è abrogato.

#### Art. 5.

1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito il seguente:

«1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo del credito per cui si procede, calcolato con riferimento al solo importo originariamente iscritto a ruolo, senza le relative spese accessorie e interessi, è pari o superiore alla somma di 5.000 euro».

#### Art. 6.

1. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Successivamente all'iscrizione dell'ipoteca e prima dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 80, il debitore può avvalersi della rateizzazione del pagamento alle condizioni previste dall'articolo 19».

#### Art. 7.

1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il fermo è ammissibile se il credito per cui si procede è pari o superiore alla metà del valore del bene su cui si chiede di eseguire il fermo, semprechè il credito sia pari o superiore a 500 euro. Il fermo è altresì sempre ammissibile quando sussista una pluralità di crediti esigibili, purchè l'ammontare complessivo iscritto a ruolo sia di importo pari o superiore a 1.500 euro.»;

b) al comma 2, le parole da: «che ne dà altresì comunicazione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «previa notifica dell'avviso, almeno venti giorni prima, al soggetto sottoposto ad esecuzione, al quale si comunica che si intende procedere alla iscrizione. In mancanza di detta notifica il fermo non può essere eseguito»;

c) il comma 3 è abrogato.



